Via libera del consiglio di stato alla nuova versione del decreto sul registo dei titolari effettivi

Trust, da gennaio nomi in chiaro

Le false comunicazioni rileveranno anche sul piano penale

DI EMANUELE FISICARO

Da gennaio 2022 invio dei dati sui beneficiati effettivi dei trust. Inoltre la dichiarazione rilasciata, non si configura come mera comunicazione riguardo ai dati e informazioni sulla titolarità effettiva. Se non corrisponde al vero farà ricadere sul beneficial owner, il soggetto obbligato, sanzioni sia sul piano amministrativo sia sul piano penale in materia di falsità. Lo prevede (come emerge dalla relazione prot. n. 11842 del 10 novembre 2021) lo schema di decreto del ministero dell'economia e delle finanze che ha ricevuto il via libera dal consiglio di stato. Con il parere 428 del 19 marzo 2021, i giudici di Palazzo Spada avevano bloccato lo schema poiché ritenevano che le amministrazioni coinvolte provvedessero a rivedere alcuni profili della disciplina contenuta nella bozza di decreto con l'obiettivo: a) di pervenire ad una più chiara comprensione delle ragioni poste alla base delle scelte compiute; b) di sottoporre alla stessa una riflessione sui profili non adeguatamente risolti. Secondo la sezione che ha rilasciato il nuovo parere il 6 dicembre (01835/2021), lo schema modificato, come suffragato dalle esplicazioni nelle relazioni, ha consentito il superamento di ogni profilo di criticità direttamente incidente sul rispetto delle disposizioni legislative attuative delle direttive comunitarie. Nel contempo, l'amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere di scelta laddove venivano in rilievo profili di merito amministrativo. Dalla lettura del decreto si rileva che sono stati apportati diverse modifiche al testo, in particolare, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva Ue 849/2015 e 842/2018, nella parte che disciplina la trasparenza e conoscibilità del beneficial owner, l'amministrazione ha disciplinato ex novo il diritto di accesso da parte degli "altri soggetti" che sarebbero quelli diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, quest'ultimi legittimati, previo accreditamento, per adempiere correttamente all'obbligo di adeguata verifica della clientela . Nello specifico nel testo in esame, secondo il relatore,Giuseppa Carluccio, risulta chiaramente la distinzione tra identificazione dei richiedenti l'accesso e diritto all'accesso per la consultazione delle sezioni costituite all'interno del registro delle imprese. Risulta evidente, continua, la diversità di disciplina dell'accesso da quello incondizionato, previe convenzioni, per alcune autorità a quello, per altre autorità, finalizzato al perseguimento delle proprie attribuzioni (art. 5); « da quello finalizzato alla verifica della propria clientela per i soggetti obbligati, previo accreditamento ai fini della dimostrazione dell'appartenenza alla categoria (art. 6) a quello previa domanda del pubblico, nel senso di qualunque persona fisica, che è incondizionato rispetto all'accesso alla sezione autonoma, fino a quello di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, condizionato alla allegazione di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all'accesso alla sezione speciale». Si ritiene utile evidenziare che quest' ultime due categorie non possono accedere alle informazioni in maniera incondizionata ma, se segnalato dal contro interessato al momento della comunicazione dei dati confluiti nelle sezioni istituende. Difatti per poter accedere alle informazioni devono corredare la domanda da una adeguata motivazione nei casi in cui sia stato opposto il diniego dell'accesso per mancanza dell'interesse.

Con l'entrata in vigore del decreto in commento, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, i fondatori e persone giuridiche private devono acquisire i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva e comunicare all'ufficio del registro imprese. I medesimi devono provvedere a comunicare con le stesse modalità, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Medesima comunicazione del beneficial owner deve essere effettuata da parte del fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale.

Riguardo ai dati e informazioni sul trust, il consiglio di stato sottolinea che le informazioni da trasmettere devono essere adeguate «sulla titolarità effettiva del trust o istituto affine ... quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi».

Sottolinea che la comunicazione, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva, è resa, quale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Di conseguenza, con tale richiamo, se mendace rileva sul piano penale.

In altri termini con l'entrata in vigore del decreto sarà possibile conoscere, formalmente, i titolari effettivi.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Verso accordo sul superbonus, addio tetto Isee per le villette unifamiliari Ok alla proroga a fine 2022 se al 30 giugno è completato il 30% dei lavori

Ritocchi all'accordo sulle modifiche in legge di bilancio per il 110%. Salta il tetto Isee per le villette unifamiliari e si potrà arrivare a fine dicembre 2022 se entro il 30 giugno è stato realizzato il 30% dei lavori.

Sono questi alcuni dei nuovi elementi condivisi dalle forze politiche della maggioranza e che si vanno delineando nel quadro degli emendamenti alla legge di bilancio.

Sul resto si è al lavoro per trovare maggiori fondi da destinare al caro bollette mentre non ci sarebbero margini per modificare i contenuti dell'accordo sull'articolo della riduzione delle tasse, per cui si è in attesa settimana prossima dell'emendamento che declina il maggior risparmio in busta paga per l'Irpef.

Per quanto riguarda proprio l'emendamento all'articolo 2, rispondendo alle obiezioni che non incide sui redditi bassi, secondo alcune stime la riforma dell'Irpef vale un taglio delle tasse del 10% per le pensioni basse, che puo' arrivare fino al 24% per i dipendenti con i redditi bassi.

Dal 14/12 voto sulle modifiche

La riforma, secondo proiezioni legate all'emendamento in stesura, darà consistenti vantaggi anche anche alle fasce reddituali più basse.

Ad esempio un pensionato fino a 20 mila euro risparmierà in media fino a 195 euro l'anno , oltre il 10%, un contribuente nella fascia reddituale tra 8 e 20 mila euro 193 euro che equivalgono al 24% di Irpef. I pensionati, secondo queste stime riceveranno il 33% dei 7 mld disponibili circa 2,3 mld, ai dipendenti il 60% circa 4,3 mld.

Il voto sugli emendamenti inizierà il 14 dicembre. Data in cui alla camera dovrà essere licenziato in via definitiva anche la legge di conversione sul decreto fisco.Il fascicolo degli emendamenti segnalati vede oltre 700 proposte dei partiti. In particolare il M5S ha presentato un emendamento per introdurre una sorta di cashback fiscale-sanitario. In buona sostanza si prevede l'accredito sul conto corrente della parte detraibile delle spese sostenute con i mezzi di pagamento digitali. Inoltre per quanto riguarda il decreto anti frodi sempre il M5S chiede che gli adempimenti valgano solo per gli interventi successivi all'entrata in vigore del decreto e che siano detraibili le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata